

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Esecuzioni Mobiliari di Milano CIVILE

Nel procedimento esecutivo iscritto al n. r.g. 5564/2016 promosso da:

creditore procedente ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. CF 00432760585 con l'avv. EUGENIO DI MARTINO e l'avv. FILIPPO LUIGI SGUERSO

contro

debitore FARMACIA

terzi pignorati BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SPA e COMIFIN SPA in liquidazione

II G.E.

a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa

RILEVATO

- che l'opponente FARMACIA SAS ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 7 luglio 2016, ha proposto opposizione ex art. 617 comma II cpc all'ordinanza di assegnazione del 4 luglio 2016;
- che la norma di cui all'art. 617 comma II cpc espressamente stabilisce che la relativa proposizione
 "è soggetta al termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto oppure dal compimento dei singoli atti del procedimento oppure da quando il soggetto ne ha avuta conoscenza";
- che la FARMACIA . SAS ha iscritto a ruolo l'opposizione ex art. 617 comma II cpc in data 21 luglio 2016 e l'ordinanza di assegnazione è stata emessa il 4 luglio 2016;
- che pertanto la suddetta opposizione è da considerarsi tempestiva;
- che inoltre le richieste della debitrice FARMACIA . SAS, ammessa con ricorso del 7 luglio 2016 alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale (ricorso pubblicato il successivo 8 luglio nel Registro delle Imprese) sono meritevoli di accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 L.F.;
- che infine non può trovare accoglimento la richiesta della creditrice procedente ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA di conferma dell'ordinanza di assegnazione somme del 4 luglio 2016 in quanto la documentazione depositata nel fascicolo di parte e richiamata in occasione dell'udienza del 28 settembre 2016 presuppone l'avvenuto pagamento delle somme pignorate da parte del debitor debitoris, mentre nella presente fattispecie, come espressamente

dichiarato dalla creditrice, l'ordinanza di assegnazione non è stata messa in esecuzione nei confronti del terzo BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA e del terzo COMIFIN SPA in liquidazione che nella propria memoria di costituzione fa presente che alla data del 15/09/2016 risulta accantonata la somma di €. 40.660,61 (in data 15/06/2016 la somma accantonata era pari ad €. 4.713,46)

POM

letto l'art. 168 L.F.

-DICHIARA improcedibile allo stato la presente procedura esecutiva

-conseguentemente REVOCA la propria ordinanza di assegnazione del 4 luglio 2016

ASSEGNA

inoltre alla parte interessata termine perentorio fino al 15 FEBBRAIO 2017 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art. 163 cpc ridotti della metà e per l'iscrizione a ruolo; dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.

Il/Giudice dott.ssa Carla Elisabetta Facchini

Si comunichi.

Milano, 18/10/2016

Milano. 1 8 OTT. 2016

IL CAMPELLIERE JARIO